

23240/05



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Consigliere -
- Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
- Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

Oggetto  
Disciplinare Avvocati

R.G.N. 5023/05

Cron. 23240

Rep.

Ud. 20/10/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CALLIPARI NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
 VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato  
 TOSCANO GIUSEPPE MARIA, che lo rappresenta e difende,  
 giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2005 CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI VERONA, PROCURATORE GENERALE  
 5280 PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; PROCURATORE GENERALE



PRESSO CORTE D'APPELLO VENEZIA; PROCURATORE GENERALE  
PRESSO TRIBUNALE VERONA; CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- **intimati** -

avverso la decisione n. 268/04 del Consiglio nazionale  
forense di ROMA, depositata il 03/11/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 20/10/05 dal Consigliere Dott. Massimo  
BONOMO;

udito l'Avvocato Giuseppe Maria TOSCANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera comunicata all'interessato il 9 ottobre 2002 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona apriva un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Natale Callipari per avere quest'ultimo chiesto ed ottenuto dall'ex cliente sig. Francesco Barbi la corresponsione di una somma a titolo di compenso professionale, subordinando il perfezionamento della transazione, che definiva una serie di vertenze aventi per oggetto il pagamento di proprie competenze (contestate dal cliente), alla condizione di non emettere fattura per l'intero importo percepito, ed in effetti emetteva per un importo inferiore (per lire 11.120.000 in



luogo dell'importo asseritamene corrisposto secondo l'esponente per lire 32.120.000); con ciò violando l'art. 38 della L.P.F. con riferimento all'art. 15 del codice deontologico forense (fatto commesso in Verona nel luglio 1999).

Con decisione del 3 febbraio 2003 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona infliggeva all'avv. Callipari la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il ricorso dell'avv. Callipari contro tale atto era rigettato dal Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 16 luglio - 3 novembre 2004, in cui si osservava, tra l'altro:

a) che la decisione impugnata era valida, risultando dalla narrativa che la decisione era stata assunta all'udienza dibattimentale del 3.2.2003, all'esito della discussione;

b) che la mancata giustificazione dell'assenza di due componenti del Consiglio dell'Ordine riguardava aspetti meramente formali che non inficiavano la validità della decisione;

c) che i fatti potevano ritenersi ampiamente comprovati dalle risultanze istruttorie, sicché dovevano condividersi le osservazioni svolte dal Consiglio dell'Ordine di Verona.



Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense l'avv. Callipari ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona ha depositato una nota di deduzioni ex art. 61 R.D. 22.1.1934 n. 36 (più esattamente art. 66 R.D. 22.1.1934 n. 37).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vanno preliminarmente esaminati il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si contesta la validità della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.

2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 51 r.d. n. 37/1934 - secondo cui la decisione deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunciata - nonché omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il CNF aveva escluso la sussistenza della violazione della suddetta norma, in relazione a quanto affermato nella narrativa della decisione del Consiglio dell'Ordine, nonostante che sul provvedimento fossero presenti tre indicazioni di ordine temporale: la data del 3.2.2003, data della presunta assunzione della delibera; quella del 31.3.2003, in calce al provvedimento.

NB



to, e quella del 14.4.2003, indicata come data del deposito in cancelleria.

**3.** Il motivo è infondato.

Come già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense, la data della decisione risulta dal testo della medesima, nella narrativa del quale è affermato che all'udienza dibattimentale del 3.2.2003 "all'esito della decisione, sentiti l'incolpato ed il suo difensore, veniva assunta la presente decisione". Il CNF ha aggiunto che la data del 31.3.2003 indica invece il momento della redazione materiale della motivazione, che ha avuto luogo durante un'altra seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ritiene il Collegio che tale situazione, in punto di fatto, escluda il presupposto materiale sul quale si fonda la censura formulata dal ricorrente, sicché non occorre esaminare il problema delle conseguenze della mancata indicazione della data della decisione (sul punto, Cass. Sez. Un. 27 luglio 1999 n. 519). Né sussiste contraddizione nella diversità, nel caso in esame, tra la data della decisione e quella (successiva) della redazione della motivazione, essendo ognuna di essa riconlegabile ad una fase, logicamente distinta, dell'attività del Consiglio dell'Ordine degli avvocati



(proseguita poi con il deposito della decisione in altra data).

4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, nonché omessa o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

Era stata sollevata in primo grado la questione concernente l'ingiustificata assenza di due componenti del Consiglio dell'Ordine, con conseguente diversa composizione del collegio giudicante rispetto a quello avanti al quale si era svolto l'intero processo.

Il CNF aveva ritenuto che la questione riguardasse aspetti meramente formali, mentre secondo la sua stessa giurisprudenza, la diversa composizione del collegio giudicante, rispetto a quello davanti al quale si è svolto il dibattimento, comporta la nullità insanabile della decisione per l'irregolare composizione del collegio giudicante.

5. Il motivo non è fondato.

Come precisato recentemente da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 6 luglio 2005 n. 14214) - che hanno confermato il precedente orientamento interpretativo (Cass. Sez. Un. Un. 10 dicembre 2002 n. 17548, Id. 26 giugno 2001 n. 8748) per ragioni parzialmente diverse - l'invariabilità del collegio giudicante costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giuri-



sdizionale e di ogni decisione giudiziaria, onde va affermata per il procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla natura di organo giurisdizionale attribuito a tale collegio, ed indipendentemente da ogni previsione normativa. Il Consiglio dell'Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è invece un giudice, ma compie un'attività amministrativa, per la quale non vige il principio dell'immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente soltanto che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, del R.D. n. 37 del 1934).

Nella specie, quindi, non era rilevante l'assenza di due componenti del Consiglio dell'Ordine, che è stata dedotta dal ricorrente sotto il profilo della diversa composizione del collegio giudicante senza contestazioni in ordine al quorum di validità delle deliberazioni del Consiglio stesso.

6. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che sia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona sia il Consiglio Nazionale Forense hanno fondato la propria decisione solo ed esclusiva-



mente sulle dichiarazioni rese dal sig. Barbi e dal suo legale avv. Giardini, disattendendo le testimonianze da cui era emerso che l'avv. Callipari non aveva mai partecipato ad incontri con il sig. Barbi, dal quale non aveva ricevuto direttamente alcuna somma di denaro. L'avv. Stelitano, collega di studio dell'avv. Callipari, aveva riconosciuto di aver seguito personalmente ed interamente le pratiche Barbi. Non risultava quindi provato che l'avv. Callipari avesse percepito somme ulteriori a quelle che gli erano state consegnate dal collega Stelitano e che risultavano regolarmente fatturate.

Inoltre non erano stata fornita alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali erano state preferite le deposizioni dell'odierno resistente a quelle dell'avv. Callipari e dell'avv. Stelitano, con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c..

7. Il motivo non merita accoglimento.

L'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'"iter" seguito



per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 28 gennaio 2004 n. 1554).

C'è inoltre da considerare che, in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l'inservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (Cass. Sez. Un. 2 aprile 2003 n. 5072, Id. 10 giugno 2004 n. 11017).

NB

Nella specie, deve escludersi sia la violazione dell'art. 116 c.p.c., non ricorrendo ipotesi di prove legali, sia il vizio di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione. Infatti, il CNF ha indicato, da un lato, gli elementi in base ai quali aveva ritenuto che i fatti contestati fossero stati provati (dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nella



vicenda, documenti riguardanti le fatture emesse ed ammontare complessivo dei crediti vantati dall'avv. Callipari) sia le ragioni per cui non poteva condividersi la tesi difensiva dell'avv. Callipari, di estraneità ai suddetti fatti, considerato che egli era alla guida dello studio ed aveva incardinato i giudizi per il recupero dei crediti.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost., nonché omessa o insufficiente motivazione, per avere il CNF fondato la propria decisione su fatti estranei al capo d'imputazione (riguardante una transazione). Si trattava di due documenti che secondo l'ing. Barbi avrebbero attestato l'avvenuto versamento da parte sua di somme non fatturate e da cui, in mancanza di smentita da parte dell'avv. Callipari, deriverebbe la convinzione, secondo il collegio giudicante, che, seppure tali fatti non potessero rilevare data la loro prescrizione, "non si può non constatare una continuità nella condotta deontologicamente illecita che merita di essere sanzionata".

9. Questo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

I documenti ai quali si riferisce il ricorrente non costituiscono l'unico elemento richiamato dalla deci-



sione del Consiglio Nazionale Forense che ha pure valorizzato la circostanza che l'avv. Callipari non aveva fornito nessuna giustificazione in ordine alla notevole sproporzione tra la somma richiesta con i decreti ingiuntivi (per sorte capitale di circa 68.000.000 di lire) e quella fatturata con la transazione (lire 11.120.000, di cui lire 3.526.050 per spese non imponibili, come da fattura n. 337 del 29.7.1999).

Quanto alla censura di insufficiente motivazione, essa non è ammissibile per le ragioni indicate a proposito del primo motivo.

10. Il terzo motivo esprime una doglianza di eccesso di potere, concretatesi nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale era stato conferito.

L'avv. Giardini si era autoaccusato di aver preso parte ad un accordo che avrebbe violato il dovere di adempimento fiscale da parte di un collega ai sensi dell'art. 15 del codice deontologico e lo stesso procuratore sarebbe venuto meno al dovere di cui all'art. 24 del codice deontologico, avendo ommesso di riferire al Consiglio dell'Ordine quanto a sua conoscenza.

Il ricorrente lamenta che immotivatamente il Consiglio dell'Ordine non aveva ritenuto opportuno aprire alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'avv.

NB



Giardini e, al contrario, aveva posto le dichiarazioni di quest'ultimo alla base della propria decisione di infliggere la sanzione dell'avvertimento all'avv. Callipari.

Essendo stati i rapporti con l'ing. Barbi e l'avv. Giardini tenuti esclusivamente dall'avv. Stelitano, eventuali responsabilità disciplinari avrebbero dovuto interessare altri iscritti all'Ordine.

**11.** Il motivo non è fondato.

Come esattamente osservato dal Consiglio Nazionale Forense, l'esistenza e l'accertamento di ulteriori responsabilità di altri soggetti esulavano dall'oggetto di quel procedimento.

Il procedimento disciplinare in corso riguardava, infatti, le violazioni disciplinari contestate all'avv. Callipari, la cui sussistenza non era esclusa dalla configurabilità di violazioni disciplinari a carico di altri soggetti.

**12.** Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liqui-

13



date in euro 1.500 per onorari ed euro 100 per esborsi,  
oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2005.

Il Cons. est.

Il Presidente

Dott. Massimo Bonomo

Dott. Raffaele Corona

**IL CANCELLIERE CI**  
Giovanni Giambattista

**Depositata in Cancelleria**



oggi, 17 NOV 2005

**IL CANCELLIERE CI**  
Giovanni Giambattista